

COMUNE DI CARIATI

(Provincia di Cosenza)

Organo Straordinario di Liquidazione

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Atto n. **1** del 14/02/2024

OGGETTO: Proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione ai sensi dell'art. 258 del TUEL

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattordici del mese di febbraio, alle ore 16:30, nella Casa Comunale di Cariati, si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 2016 e del 21 marzo 2018 ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nelle persone di:

		Presente	Assente
Dr. Domenico GIORDANO - Dirigente di 2° fascia della Prefettura UTG di Cosenza	Presidente	X	
Dr. Mario ZIMBO - Segretario Generale	Componente	X	
Dr. Renzo MORRONE - Istruttore Direttivo Contabile	Componente	X	

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Premesso:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 13.9.2016, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Cariati, ai sensi degli artt. 246 e 244 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- che con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 23.11.2016, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione

dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;

- che il citato D.P.R. in data 2 dicembre 2016 è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione: Dott. Domenico Giordano, Dott. Mario Zimbo, Dott. Mario Chiodo;
- che successivamente il predetto componente Dott. Mario Chiodo rassegnava le dimissioni dall'incarico;
- che in data 10/04/2018 è stata notificato al Dott. Renzo Morrone D.P.R. del 21/03/2018 con il quale il medesimo Dott. Renzo Morrone è stato nominato componente della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Cariati (CS), in sostituzione del dott. Mario Chiodo, con i poteri ed i compensi stabiliti dalla normativa vigente”;
- che ai sensi dell'art. 254, comma 2, del Testo Unico Enti Locali (TUEL) con avviso del 12/12/2016 (pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente il 17/12/2016) è stato dato avvio alla procedura per la rilevazione della massa passiva, invitando i creditori a presentare istanza di ammissione, alla massa passiva, del credito vantato nei confronti del Comune di Cariati;
- che il Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - n. 81438 del 13/06/2018 ha concesso un'ulteriore proroga per la presentazione del piano di rilevazione per un periodo di tre mesi, oltre a quelle già in precedenza concesse con note n. 91438 del 24/07/2017 e n. 5556 del 09/02/2018;

Visti:

- l'articolo 252, comma 4, del TUEL, secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (e quindi fino al 31/12/2016);
- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'art. 258 del TUEL che prevede, in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che: *“L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione”;*

Preso atto:

- che lo stesso articolo 258 prevede che **entro 30 giorni dalla notifica della proposta, la Giunta deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata** e che, in caso positivo, si impegni a

mettere a disposizione risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'OSL, siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre all'importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati e delle spese della liquidazione;

- che, nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda fare fronte alla massa passiva;
- che in base al comma 5 del citato articolo 258 del TUEL l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;

Considerato:

- che a seguito della verifica dei dati contabili dell'Ente, finalizzata all'approvazione del Conto Consuntivo relativo all'anno 2016 e dalla revisione straordinaria dei residui passivi ai sensi dell'art. 9-bis del D.P.R. 378 del 24 agosto 1993, il responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato all'Organo Straordinario di liquidazione l'elenco dei residui passivi al 31 dicembre 2016, riaccertati con deliberazione del Commissario straordinario n. 30 del 20.02.2018, per la verifica dei debiti di bilancio per i quali i creditori non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo, ma che in ogni caso hanno titolo ad esservi inclusi;
- che questa Commissione Straordinaria di liquidazione ha ritenuto doveroso proporre l'adozione della procedura semplificata prevista dal più volte citato art. 258 del TUEL, ai fini di un risparmio di spesa e di un'accelerazione delle operazioni di risanamento dell'Ente;
- che l'art. 258, comma 3, del TUEL prevede che l'Organo straordinario della liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire, transattivamente, le pretese creditorie, anche periodicamente;
- che con deliberazione dell'OSL n 5 del 20.09.2018 si è proceduto alla richiesta della procedura semplificata del dissesto sulla base dei dati rinvenuti dalle istanze di ammissione alla massa passiva e dal computo dei residui passivi riaccertati dall'Ente, dopo aver distinto da detti residui passivi le somme richieste con le istanze di ammissione alla massa passiva;
- che l'Ente locale non ha riscontrato la predetta richiesta nei termini di legge né ha comunicato le modalità alternative per far fronte al debito rilevato. Peraltro da quanto emerso nel corso di incontri tecnici con gli Organi dell'Ente, questi ultimi sulla base di quanto espresso dai tecnici ritenevano sovradimensionata l'entità dei residui passivi, ragion per cui si concordava una ulteriore revisione degli stessi da parte degli Uffici dell'Ente.
- che tale operazione di verifica, sollevata dall'Ente nonostante vi fosse stata una procedura riaccertativa non lontana nel tempo, veniva da questo OSL sollecitata con pec del 2 febbraio 2019, con pec del 26.02.2020, con nota n. 5889 del 26.04.2021, con nota n. 6192 del 15.05.2021, con nota del 28.07.2021, con apposita riunione, alla presenza del Sindaco, in data 18.10.2021 nel corso della quale l'Ente si impegnava a trasmettere la revisione dei residui entro il 30.11.2021. Peraltro l'Ente non ha trasmesso i fascicoli dei residui passivi sin dal primo riaccertamento del 2018;

- nonostante tale attività sollecitatoria il riaccertamento è stato adottato solo nel corso del primo semestre del 2023 ed esso risulta essere stato ridimensionato dal pregresso valore complessivo di euro 17.079.430,68 ad euro 6.284.118,00;
- che nel corso dei suddetti anni questo OSL non disponeva di sufficienti risorse per far fronte al dissesto pur avendo avviato tutte le attività di riaccertamento in via amministrativa dei tributi e canoni patrimoniale di propria competenza nonché le procedure coattive di riscossione per gli anni di competenza. A tale ultimo proposito non è stato ricostruito dal competente Ufficio Ragioneria dell'Ente il flusso dei tributi e canoni patrimoniale di competenza di questo OSL, ma incassati dall'Ente. I riversamenti di tali risorse sono stati sporadici ancorché con verbale d'intesa tra questo OSL e l'Amministrazione Comunale di Cariatì si era convenuto che detti riversamenti, adeguatamente documentati, dovessero essere adottati ogni decade del mese. In realtà la disponibilità finanziaria attuale di questo OSL è costituita in massima parte dalle quote di incremento della massa attiva, disposte dal Ministero dell'Interno nel corso di un triennio (€ 1.991.191,68), da qualche sporadico riversamento dell'Ente Locale e dalle risorse degli accertamenti coattivi che pervengono direttamente sul conto di Tesoreria dell'OSL;
- che questo OSL successivamente al secondo riaccertamento (primo semestre 2023) ha operato ulteriori verifiche, stante gli atti a corredo ricevuti, ed ha rilevato che dai residui passivi indicati alcuni di essi risultavano già pagati, da verifiche effettuate tramite il registro contabile/mastro, ovvero non assistiti dai relativi documenti contabili giustificativi;
- che l'OSL per tali attività ha fatto ricorso a professionista esterno atteso che gli Uffici dell'Ente non hanno effettuato i riscontri e le verifiche richieste per pervenire ad una esatta determinazione della massa passiva;
- che, in particolare per le cessioni di credito relative a debiti commerciali/energia elettrica, gas e fornitura idrica) gli Uffici dell'Ente non hanno espletato alcuna verifica istruttoria con la relativa attestazione ai sensi dell'articolo 254 del TUEL;

Rilevato:

- che alla data odierna la massa passiva comprensiva delle somme iscritte a residuo e delle somme extra residui provenienti dalle istanze di ammissione, ammontano ad euro 6.500.000,00;
- che all'importo suddetto vanno aggiunti gli oneri della liquidazione (compensi e rimborsi ai componenti dell'OSL, spese diverse, spese per il personale dell'Ente, spese per consulenze specialistiche ecc.) quantificati, presuntivamente, in euro 400.000.000;
- che ad oggi la situazione debitoria può essere così rappresentata ammonta sommariamente ad euro 6.900.000,00;
- che in base al citato art. 258 del TUEL per i debiti risultanti dalla sommatoria deliberazione dell'OSL può essere proposta una definizione transattiva nella misura variabile tra il 40% ed il 60% dell'importo riconosciuto, ad eccezione dei crediti privilegiati, e delle spese della liquidazione per i quali il pagamento deve essere previsto nella misura del 100% degli importi;

- che questo O.S.L., a causa dei ritardi istruttori sopra rappresentati, è impossibilitato ad individuare i crediti privilegiati per lavoro dipendente e assimilati;
- che questo OSL, in merito ai residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata, ha già comunicato all'Ente Locale con nota del 5 ottobre 2020 n. 13848 che essi rientrano nella competenza di quest'ultimo;
- che appare equo, in relazione ai dati sopra riportati, proporre accordi transattivi nella misura dal 40% al 60% del credito vantato sulla base delle somme che saranno effettivamente a disposizione di questo OSL;
- che i residui attivi al 31 dicembre 2016, di competenza dell'O.S.L., riscossi alla data del 31/12/2016, giusta nota n. 323 del 20/07/2017 a firma del Responsabile dell'Area Finanziario dell'Ente, ammontano ad € 1.479.277,35 non ancora riversati, nonostante le numerose richieste di riversamento avanzate da questo OSL;
- che a tutt'oggi, malgrado richiesta effettuata con nota prot. n. 2043/17/IV/9, del 27/01/2017 e successive, non è stato fornito a questo OSL l'elenco dei beni mobili ed immobili suscettibili di alienazione da destinare alla massa attiva del dissesto;
- che tutti i residui attivi dell'Ente, supportati oltre che dai presupposti normativi anche da atti amministrativi conseguenti sono stati posti in esecuzione;
- che questo OSL, congiuntamente all'Amministrazione in carica, ha avviato approfondita attività per la ricostituzione della banca dati tributaria dell'Ente che, a seguito delle note vicende con la Sogefil, era venuta a mancare; tale ricostituzione di banca dati produce benefici effetti oltre che sul regime liquidatorio in capo a questo OSL anche sulle annualità tributarie e patrimoniali di competenza dell'Ente;
- che tutti gli accertamenti tributari per pregresse annualità soggette a regime prescrizione sono stati poste in essere;
- che, in base al citato art. 258 del TUEL l'adesione alla procedura semplificata da parte dell'amministrazione comunale di Cariati comporta l'impegno a garantire a questa Commissione risorse finanziarie liquide per un importo almeno pari al fabbisogno presunto sopra rilevato;
- che il Comune di Cariati, sulla base del D.L. 24/06/2016, n. 113 "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" - (G.U. 24/06/2016, n. 146) - in vigore dal 21/08/2016 e convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2016, n. 160 - può incrementare la massa attiva con la richiesta di una anticipazione ai sensi dell'art.14 del medesimo Decreto;
- che, in particolare, l'art. 14 del citato D.L. 113/2016 ha previsto "Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria": *"1. Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti*

dell'anticipazione erogata. Parimenti ai Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'Interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;



Preso atto:

- che la deliberazione n. 13 Sez./AUT/2012/FRG della Corte dei Conti sezione delle Autonomie, sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, specifica che “...la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutto gli O.S.L. e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce”;
- che nella precedente deliberazione n. 14 Sez./AUT/2009/IADC della stessa sezione delle Autonomie, sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, si osserva che

“...la chiave di volta che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL. è in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l’Amministrazione”;

- che nelle analisi svolte nello studio pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Interno *“il dissesto finanziario degli Enti Locali, alla luce del nuovo assetto normativo”*, si afferma che *“Questa procedura, non sempre applicata dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l’immediata liquidità, dall’altra parte solleva l’Ente dal peso degli interessi delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L’adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento ...”;*

Ritenuto:

- che, in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare l’attività amministrativa, questa Commissione Straordinaria di Liquidazione deve contemperare l’esigenza di risanamento dell’ente e le legittime aspettative dei soggetti individuati quali creditori;
- che l’adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento di tali obiettivi;

Dato atto che in caso di non adesione alla proposta in oggetto questo OSL dovrà seguire la procedura ordinaria prevista dall’art. 256 del TUEL;

Visto il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

alla luce di tutto quanto sopra visto, premesso e considerato
all’unanimità

DELIBERA

- 1) di **APPROVARE** le motivazioni in premessa esplicitate che si richiamano integralmente;
 - 2) di **PROPORRE** alla Giunta Comunale di Cariati - ritenendola valida anche in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità - l’adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all’art. 258 del D.lgs. n. 267/2000;
 - 3) di **RICHIEDERE** all’amministrazione comunale di Cariati l’adesione alla procedura semplificata, da adottare con deliberazione di Giunta **entro 30 giorni dalla data della notifica** della presente, con l’impegno ad individuare le risorse necessarie alla liquidazione che verranno successivamente, a istruttoria effettuata, quantificate;
 - 4) di **INCARICARE** l’Area Amministrativa della notifica di copia della presente deliberazione al Sindaco e ai componenti della Giunta comunale di Cariati;
- 1) di **INCARICARE** l’Area Amministrativa della trasmissione di copia della presente deliberazione:
 - Al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – Risanamento Enti Dissestati – Roma;

- Al Sig. Prefetto di Cosenza;
- Alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria;
- Al Revisore dei Conti del Comune di Cariatì;

2) di **DARE ATTO** che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura degli uffici comunali competenti.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Dr. Domenico GIORDANO

Dr. Mario ZIMBO

Dr. Renzo MORRONE

Copia del presente atto è stato affisso all'albo pretorio on-line del comune di cariatì, in

data _____, al n. _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Cariatì, li _____

IL RESPONSABILE